



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 04/09/2020		Atto n. 13
OGGETTO:	Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)	

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 16:57, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

Presente			
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO AVV. ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	N
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	N
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (D.L. 102/2013)	ZERO
Alloggi sociali come da decreto interministeriale del 22/04/2008 (D.L. 102/2013)	ZERO
IACP privi dei requisiti di cui al decreto interministeriale del 22/04/2008	1,06%
Casa coniugale assegnata in caso di separazione (D.L. 102/2013)	ZERO
Abitazione di Forze armate, polizia, vigli del fuoco e carriera prefettizia (D.L. 102/2013)	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	ZERO
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Unità immob. cittadini italiani residenti all'estero (AIRE Melendugno) se non locata	0,60%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D - frantoio	0,76%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 *non si è* avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

di confermare le aliquote dell'anno precedente

Ritenuto pertanto di **approvare per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (D.L. 102/2013)	ZERO
Alloggi sociali come da decreto interministeriale del 22/04/2008 (D.L. 102/2013)	ZERO
IACP privi dei requisiti di cui al decreto interministeriale del 22/04/2008	1,06%
Casa coniugale assegnata in caso di separazione (D.L. 102/2013)	ZERO
Abitazione di Forze armate, polizia, vigli del fuoco e carriera prefettizia (D.L. 102/2013)	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	ZERO
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Unità immob. cittadini italiani residenti all'estero (AIRE Melendugno) se non locata	0,60%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D - frantoio	0,76%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Fattispecie	Aliquota detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (D.L. 102/2013)	ZERO
Alloggi sociali come da decreto interministeriale del 22/04/2008 (D.L. 102/2013)	ZERO
IACP privi dei requisiti di cui al decreto interministeriale del 22/04/2008	1,06%
Casa coniugale assegnata in caso di separazione (D.L. 102/2013)	ZERO
Abitazione di Forze armate, polizia, vigli del fuoco e carriera prefettizia (D.L. 102/2013)	ZERO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	ZERO
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ZERO
Unità immob. cittadini italiani residenti all'estero (AIRE Melendugno) se non locata	0,60%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D - frantoio	0,76%

Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stimare in € 5.080.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 976.528,66 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti